

Ancona 18/01/2010



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IVA

L'Agenzia delle Entrate ha provveduto a diffondere, nel pomeriggio di venerdì 15 gennaio, la circolare n.1/E recante alcuni chiarimenti sulle modalità operative per l'utilizzo dei crediti iva (2008, 2009 o proveniente da crediti trimestrali 2009 o 2010).

La circolare precisa quanto di seguito:

1) libera compensazione dei primi 10.000 euro: per importi annui fino a euro 10.000 la compensazione (pur in presenza di un credito iva annuale 2009 superiore) è consentita senza attendere la presentazione della dichiarazione. L'utilizzo libero fino a 10.000 euro è permesso anche a chi, successivamente alla presentazione della dichiarazione, compenserà ulteriori importi che fanno superare la soglia.

2) compensazioni superiori a 10.001 ma inferiori a 15.000 euro: la compensazione del credito IVA che eccede i primi 10.000 euro su base annua ma non supera nel complessivo i 15.000 euro è consentita dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione (anche senza visto di conformità) **utilizzando esclusivamente il canale telematico Fiscoline o Entratel (non invece l'home banking).**

3) compensazioni superiori ad euro 15.000: per tali compensazioni, oltre agli obblighi previsti nel caso di superamento del limite dei 10.000 euro e cioè obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione IVA e obbligo del pagamento con l'utilizzo *dei canali ENTRATEL o FISCONLINE*, è previsto l'ulteriore obbligo **dell'apposizione del visto di conformità o firma del revisore contabile alla dichiarazione IVA..**

4) credito 2008 senza vincoli: la circolare precisa che le eccedenze del credito IVA 2008 possono essere compensate liberamente fino alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2009.

6) esonero per utilizzo credito IVA 2009 con debiti IVA mensili 2010 /acconto IVA 2010 o saldo IVA 2010: rimangono libere anche le compensazioni (in registro IVA o in F24) IVA 2009 con IVA 2010. Qualora nel modello F24 figurino la compensazione del credito IVA 2009 con debiti IVA 2010 e con altri tributi (es. ritenute) la compensazione sarà prioritariamente attribuita alla copertura dei debiti IVA;

7) compensazioni credito IVA annuale 2009 e credito IVA trimestrali 2010: i soggetti che hanno credito IVA derivante dall'anno 2009 e crediti IVA trimestrali 2010 potranno compensare il credito IVA 2009 fino a 10.000 senza porre in essere azioni preventive e, parimenti, potranno compensare i crediti dei trimestri 2010 fino ad euro 10.000 senza attenersi ai limiti previsti dal 01.01.2010. Tali contribuenti avranno, pertanto, due plafond da 10.000 euro: 1 riferito al credito IVA annuale e 1 riferito al credito compensato nel corso dei trimestri 2010 (come sommatoria).

In entrambi i casi, superati i primi 10.000 euro di compensazione, dovranno comunque applicarsi, prima delle ulteriori compensazioni, gli adempimenti decorrenti dal 01.01.2010 (attesa del 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione + visto conformità per dichiarazioni annuali).

Rimango a disposizione per ogni chiarimento

Cordiali saluti.

Dott. Laura Biagioni